



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 28/11/2023

OGGETTO: Acquisizione gratuita di Chiosco Edicola sito in via Europa angolo via Bellini, al patrimonio del comune, in luogo della sua rimozione.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **18:30** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Vicesindaco	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Consigliere	CERRITO ALESSANDRO	Si	
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI ALESSANDRA	Si	
Consigliere	ANTONINI SARA	Si	
Consigliere	CONALBI DAVIDE ALFREDO	Si	
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO GIAMPIETRO		Si
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO		Si
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA		Si
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE		Si

Totale Presenti: 9	Totale Assenti: 4
---------------------------	--------------------------

Partecipa alla seduta il **Matteo Bottari**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta comunale n. 437 del 22.11.1994 è stata affidata, a trattativa privata, alla Ditta Zamparini Luisa di Lainate la concessione precaria per l'occupazione di suolo pubblico per installazione di chiosco per la rivendita di giornale e riviste di mq. 50,00 sita in via Bellini angolo via Europa, poi formalizzata
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 12.05.2003, l'amministrazione ha poi preso atto dell'avvenuta cessione dell'attività da parte della Sig.ra Zamparini Luisa a favore della Sig.ra Voto Alessandra – Edicola Voto S.N.C. di Alessandra ed Emanuele Voto;
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 02.11.2004, l'amministrazione ha preso atto di nuova cessione dell'attività da parte della Sig.ra Voto Alessandra – Edicola Voto S.N.C. di Alessandra ed Emanuele Voto a favore del sig. Garofalo Filippo;
- Con successiva determinazione n. 28 del 02.11.2004 del Responsabile dell'Area di Vigilanza, ha proceduto a confermare la concessione in essere a favore della Ditta Garofalo Filippo relativa all'area di mq 50 (8,33 x 6,00) sita in via Bellini angolo via Europa; la concessione è rilasciata dal 02.11.2004 al 31.10.2013;
- Con ulteriore deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 16.01.2014, l'amministrazione ha autorizzato il Responsabile dell'Area di Vigilanza alla stipula di convenzione in proroga per la prosecuzione dell'attività di vendita di giornali e riviste esercitata da parte del concessionario nel periodo ricompreso tra l'01.11.2013 al 04.07.2017;

Ricordato che:

- con Risoluzione n. 87935 del 07.03.2018 il MISE le concessioni - il cui termine risultava in essere alla data di entrata in vigore della disposizione legislativa in argomento e con scadenza anteriore al 3.12.2020 - dovevano intendersi rinnovate sino a tale ultima data. La scadenza di quella in oggetto (04.07.2017) si doveva intendere prorogata al 31.12.2020;
- successivamente, per effetto del DM 21.11.2020 (Ministero dello Sviluppo Economico) e della DGR n. 4054 del 14.12.2020 (Regione Lombardia) i Comuni entro il 30.06.2021 - *poi prorogato a 90 gg dopo la cessazione dello stato di emergenza* cioè al 31.12.2023 - avrebbero dovuto procedere alla proroga delle Concessioni, previa verifica del possesso e della regolarità, alla medesima data, della seguente documentazione; la norma tuttavia, disponeva che *"ogni operatore, potrà continuare a svolgere l'attività fino al rilascio della nuova concessione o alla pronuncia di diniego da parte del Comune nel termine stabilito"*.
- la questione del rinnovo è stata dibattuta ed allo stato, dopo una serie di pronunce giurisprudenziali rilevanti, il Governo è intervenuto con un *Disegno di Legge per il Mercato e la Concorrenza*, nel quale si stabilisce tra l'altro, che le concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, avvengano tramite procedure ad evidenza pubblica.
Il Disegno di Legge è in fase di approvazione (*il Senato lo ha approvato in data 15/11/2023 si attende ora la Camera*) e, sostanzialmente, prevede la validità delle Concessioni in essere sino al 31/12/2025 per consentire ai Comuni la messa a bando dei diversi posteggi ed aree, secondo criteri da stabilirsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge.

Dato atto che:

- il Comune di Pogliano Milanese aveva diritto di proprietà sull'area oggi distinta al Fg. 5 mapp. 383;
- l'autorizzazione all'installazione del chiosco per la rivendita di giornali e riviste sito in via Bellini angolo via Europa è stata rilasciata all'allora concessionario, in data 22.11.1994, con l'espressa previsione dell'impegno a rimuovere e/o spostare in qualsiasi momento ed a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale senza nulla pretendere né eccepire;
- a seguito dei diversi trasferimenti dell'attività intervenute nel tempo, tutte comprensive della proprietà della struttura, l'ultimo in data 02 novembre 2004 il Sig. Garofalo Filippo è subentrato in tutti gli obblighi della sua dante causa, compreso l'obbligo di rimozione, ed anzi provvedendo all'accatastamento della struttura medesimo solo nell'anno 2011;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

- il chiosco edicola è stato eseguito dall'operatore su area di proprietà demaniale in regime di concessione, così determinandosi un *"diritto superficiario a termine"* sul mapp. 989 (*sedime del chiosco medesimo*)
- la stessa concessione non è stata rinnovata ed anzi il signor Garofalo ha manifestato la volontà di cessare l'attività nonché espressamente di cedere gratuitamente al Comune la struttura, in luogo del ripristino, se di interesse per l'AC (nota 29/06/2023 prot. 7280);
- la Cessazione dell'attività è stata poi formalizzata in data 11/08/2023 al prot GRFFPP64L22E514V-11082023 – www.impresainungiorno.gov.it con l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale;

Atteso che :

- il signor Garofalo con la proposta di cessione gratuita al Comune, sopra richiamata, intende offrire all'Amministrazione Comunale l'opportunità di riutilizzare la struttura in luogo della sua rimozione/distruzione, anche in considerazione che l'opera è infissa al suolo e non è facilmente rimovibile;
- il Comune di Pogliano Milanese ritiene di non doversi procedere alla remissione in pristino dell'area mediante rimozione/distruzione del chiosco, ma anzi accedere all'ipotesi più utile e vantaggiosa per la comunità, accogliendo l'ipotesi di acquisizione - *con scelta discrezionale ampiamente contemplata dalla normativa vigente, in applicazione del fenomeno giuridico della c.d. "attrazione reale"*- del bene al patrimonio comunale (c.f.r. art. 934, c.c.), salvo poi successivamente farlo oggetto di nuovo avviso pubblico per la concessione in gestione se non altrimenti utilizzabile per funzioni istituzionali, considerata la vicinanza con il Comando della Polizia Locale;

Considerato che:

- nel caso in cui il *diritto di superficie* abbia un termine di durata, la sua scadenza comporta il passaggio della proprietà della costruzione al proprietario del suolo ed infatti l'art. 953 del Codice Civile stabilisce espressamente che *"Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione"*.
- l'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine, salvo diversa previsione nel titolo di cessione del diritto, non comporta legalmente alcun obbligo di indennizzo a favore del superficiario.
- la circostanza, di fatto, si verifica a partire dall'effettivo momento di cessazione del rapporto tra soggetto pubblico e privato cittadino beneficiario della concessione, che - nel caso in specie – coincide con l'effettiva cessazione del rapporto concessorio;
- l'estinzione del diritto di superficie, per scadenza del termine, comporta inoltre, che i diritti reali gravanti sul suolo si estendono alla costruzione mentre quelli costituiti sul diritto di superficie, invece, si estinguono;
- l'estinzione in argomento importa, quindi, l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario ed in tal modo, eventuali diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, servitù prediale, costituiti o trasferiti dal superficiario contestualmente decadranno (art. 954 CC);

Valutata l'opportunità, la ragionevolezza e l'utilità dell'acquisizione di tale bene immobile, in relazione ai beni di cui già si dispone ed alla finalità pubblica perseguita, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 81, 97 e 119 Cost., oltre che dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990.

Visti l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio SUE-SUAP, Attuazione Urbanistica e Tutela Ambientale e l'allegato parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile Servizi alla persona e gestione delle risorse finanziarie ed umane - servizi sociali, ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti il vigente statuto ed i regolamenti comunali;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Il *Codice Civile* con particolare riferimento al *titolo III – della superficie* - articoli da 952 a 955.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni riportate in premessa, che il chiosco distinto catastalmente al fg. 5 mapp. 989 (vedi scheda catastale allegata), posto in via Bellini angolo via Europa, è già divenuto di proprietà del Comune ai sensi dell’art. 953 del Codice Civile ;

DI PROCEDERE, conseguentemente all’acquisizione dello stesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova al patrimonio del Comune;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio SUE-SUAP, Attuazione Urbanistica e Tutela Ambientale, l’adozione di tutti i necessari e correlati adempimenti catastali e di conservatoria dei registri immobiliari, nonché di aggiornamento delle scritture patrimoniali.

DI DARE ATTO che, ai fini della tutela della privacy, copia della presente deliberazione e dei relativi allegati sarà pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente, omettendo i nominativi delle persone a cui il presente provvedimento fa riferimento.

Presenti n. 9

Assenti n. 4

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente *“Regolamento per le riprese audiovisive nella sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione”*, per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete civica comunale.

VOTAZIONE :

Presenti n. 9
 Astenuti n. ===
 Votanti n. 9
 Favorevoli n. 9
 Contrari n. ===

ILSINDACO

Visto l’esito della votazione

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione

Inoltre, in relazione all’urgenza

IL SINDACO

Chiede al Consiglio Comunale di votare l’attribuzione della immediata eseguibilità dell’atto:

VOTAZIONE :

Presenti n. 9
 Astenuti n. ===
 Votanti n. 9
 Favorevoli n. 9

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Contrari n. ===

Visto l'esito della votazione si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Carmine Lavanga

Il Segretario Comunale
Matteo Bottari